Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 41

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 14 febbraio 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1971

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 41 DEL 14 FEBBRAIO 1972:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1972, n. **10.**

Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di istruzione artigiana e professionale e del relativo personale.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1971, n. **1310.**

Inclusione dell'abitato di Locadi, frazione del comune di Pagliara, in provincia di Messina, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Vista la legge 13 aprile 1911, n. 311, con la quale l'abitato di Locadi, frazione del comune di Pagliara, è stato incluso tra quelli da trasferire a cura e spese dello Stato a' sensi della citata legge 9 luglio 1908, n. 445;

Considerato che il detto trasferimento non ha potuto sinora essere attuato e che, d'altra parte, non si sono verificati nel prosieguo di tempo fatti di importanza tale da poter tuttora giustificare il mantenimento della dichiarazione di trasferimento;

Che la dichiarazione di abitato da trasferire può essere sostituita con quella di dichiarazione di abitato da consolidare;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio superiore con voto n. 6 nell'adunanza del 13 gennaio 1970;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

1. — L'abitato di Locadi, frazione del comune di Pagliara, in provincia di Messina, è cancellato dall'elenco di quelli indicati nella tabella *E*) allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445 (trasferimento di abitati minacciati da frane).

2. — L'abitato medesimo è aggiunto a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*) allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1971

SARAGAT

LAURICELLA

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1972
Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 1. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1971, n. **1311.**

Revoca delle dichiarazioni di zone ad endemia malarica di alcuni comuni della provincia di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la nota n. 13500/13603 del 27 dicembre 1965 con la quale il medico provinciale di Messina richiedeva la revoca « in blocco » di tutte le dichiarazioni di zone ad endemia malarica allora vigenti per i comuni di quella provincia;

Visto il parere espresso in merito dal consiglio provinciale di sanità di Messina, nella seduta del 16 dicembre 1965, il quale consiglio, pur esprimendo parere favorevole per la revoca in blocco di tutte le dichiarazioni vigenti, demandava al medico provinciale di ristabilire, in seguito, con aggiornati criteri di delimitazione, le zone che particolari ragioni avessero consigliato di essere ancora soggette alla dichiarazione di zone ad endemia malarica;

Vista la nota n. 400.5/20183.22.48/2 del 29 marzo 1966 con la quale il Ministero della sanità invitava il medico provinciale di Messina a voler tempestivamente decidere sulle zone ancora da mantenere con dichiarazione di malaricità e sulle quali si sarebbe dovuto ancora pronunziare il consiglio provinciale di sanità;

Vista la successiva nota n. 6576/4727 del 24 novembre 1967 con la quale il medico provinciale di Messina trasmette il parere espresso nella seduta dell'11 novembre 1967, dal consiglio provinciale di sanità sulle proposte di ridelimitazione delle zone che l'ufficio provinciale di sanità ritiene opportuno mantenere ancora dichiarate ad endemia malarica;

Visti i regi decreti contenenti le dichiarazioni di zone ad endemia malarica ancora vigenti per i comuni della provincia di Messina e precisamente: regio decreto 18 giugno 1903, n. 276 per i comuni di: Castroreale, Falcone, Furnari, Oliveri; regio decreto 25 luglio 1904, n. 465 per i comuni di: Francavilla di Sicilia, Gaggi, Mojo Alcantara, Patti, Roccella Valdemone; regio decreto 26 marzo 1905, n. 151 per i comuni di: Alcara Li Fusi, Brolo, Capri Leone, Caronia, Mirto, Motta d'Affermo, Naso (e discendente: Capo d'Orlando), Pettineo, Piraino, S. Fratello, San Marco d'Alunzio, Santa Domenica Vittoria, Sant'Agata Militello, Tusa; regio decreto 22 giugno 1905, n. 445 per i comuni di: Capizzi, Castel di Lucio, Militello, Rosmarino, Mistretta, Reitano, Santo Stefano di Camastra; regio decreto 31 gennaio 1904, n. 39, per la piccola parte di territorio che il comune di Castiglione di Sicilia, della provincia di Catania, ha ceduto al comune di Malvagna della provincia di Messina;

Visti l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Sulla proposta del Ministro per la sanità;

Decreta:

I. — Le dichiarazioni di zone ad endemia malarica per tutti i comuni della provincia di Messina, ancora vigenti, contenute nei regi decreti 18 giugno 1903, n. 276; 25 luglio 1904, n. 465; 26 marzo 1905, n. 151; 22 giugno 1905, n. 445 e la dichiarazione per la parte di territorio che il comune di Castiglione di Sicilia, della provincia di Catania, ha ceduto a quello di Malvagna della provincia di Messina, contenuta nel regio decreto 31 gennaio 1904, n. 39, sono revocate.

II. — Le zone da considerare ancora ad endemia malarica per la provincia di Messina sono:

1) *per il comune di Alcara Li Fusi*:

La zona malarica è compresa tra la sponda destra del vallone Rantù e del torrente Fere fino alla confluenza con la fiumara Rosmarino, indi con una linea virtuale retta raggiunge, nella contrada Baratta la mulattiera che

passa per Madonna delle Grazie e da qui lungo detta mulattiera fino a raggiungere nella contrada Rocca che porta al confine con il comune di Longi, da questo confine arriva a contrada Pizzo Corvo, a quota 975, indi con una linea virtuale retta si congiunge al punto di partenza;

2) *per il comune di Brolo*:

La zona compresa fra il mare, la sponda sinistra del torrente S. Angelo di Brolo, il confine est col territorio del comune di Piraino, fino a quota 505, da qui fino alla contrada Iannello e da questa da una retta teorica che porta a quota 251, ove incontra il confine territoriale del comune di Ficarra lungo il quale procede fino al limite col comune di Naso raggiungendo il mare;

3) *per il comune di Capo d'Orlando*:

Vi sono due zone:

1ª *zona*: E' compresa tra il mare, la sponda sinistra del torrente S. Carrà, il confine con il comune di Naso e la sponda destra del vallone Mangano fino al mare;

2ª *zona*: E' compresa tra Capo d'Orlando, la strada statale n. 113 fino al ponte sul vallone Forno, la sponda sinistra di questo fino all'incrocio limite territoriale di Naso lungo il quale prosegue fino a mare passando per la fiumara Zappulla;

4) *per il comune di Caprileone*:

Dal mare, lungo la sponda sinistra della fiumara Zappulla raggiunge l'incrocio con i comuni di Naso e Mirto per proseguire lungo quest'ultimo confine fino a quota 100. Per questa quota raggiunge il vallone Barbuzza e prosegue lungo la sponda destra di questo vallone fino al confine del comune di S. Marco d'Alunzio che segue fino al mare;

5) *per il comune di Caronia*:

Tutta la zona costiera compresa tra la sponda sinistra del torrente Furiano, il mare, il limite territoriale di S. Stefano Camastra fino a quota 100 e la curva di livello a detta quota fino alla contrada Case Pappone;

6) *per il comune di Falcone*:

Tutta la zona compresa tra il mare, la sponda sinistra della saia Arancia, che segna il confine con il comune di Furnari e fino al limite con il comune di Tripi, indi prosegue, per la frazione Casino e da questa lungo la mulattiera per S. Anna e la sponda destra del torrente Elicona fino al mare;

7) *per il comune di Francavilla Sicilia*:

Parte del territorio delimitato dal limite territoriale del comune di Castiglione, dalla strada provinciale Mojo Alcantara-bivio strada statale n. 185 e da questo fino alla sponda destra del fiume S. Paolo fino alla confluenza della sponda sinistra dal fiume Alcantara;

8) *per il comune di Furnari*:

Tutta la zona compresa fra il mare, la linea di confine con il comune di Terme Vigliatore, il ciglio di monte del rilevato ferroviario fino al passaggio a livello di Furnari e da questo lungo il percorso della strada statale n. 113 fino alla contrada S. Filippo lungo la strada per Villa Arancia fino alla contrada Grotte e da questa lungo la mulattiera fino alla sponda destra della saia Arancia che segue il limite del comune di Falcone;

9) *per il comune di Gaggi*:

Parte del territorio del comune compreso tra la sponda sinistra del fiume Alcantara, il limite territoriale con il comune di Graniti fino alla strada ferrata, il limite di questa fino al confine del territorio con il comune di Taormina;

10) *per il comune di Mirto*:

Dalla sponda sinistra del torrente Zappulla con inizio dalla contrada Due Fiumare e lungo la sponda sinistra del torrente Fitalia fino alla contrada S. Rosario per proseguire lungo la mulattiera S. Rosario-Mirto fino al limite con il comune di Caprileone lungo il quale prosegue fino alla sponda della fiumara di Zappulla;

11) *per il comune di Mistretta*:

Vi è una sola zona malarica lungo la valle del torrente S. Stefano, compresa tra la sponda sinistra del torrente Romeu fino all'incrocio dei limiti territoriali di Reitano e S. Stefano Camastra per una profondità di 300 metri sulle due sponde;

12) *per il comune di Mojo Alcantara*:

Parte del territorio che si estende dal limite territoriale della sponda sinistra del fiume Alcantara per una profondità di 800 metri;

13) *per il comune di Motta d'Affermo*:

Vi è una sola zona malarica compresa tra i limiti territoriali dei comuni di Reitano e Tusa, il mare e la strada statale n. 103;

14) *per il comune di Naso*:

Vi sono due zone:

1ª *zona*: E' compresa fra il mare, il limite territoriale con il comune di Brolo fino all'incrocio con il limite col comune di Ficarra nella contrada Germi, da dove, con una linea virtuale retta, raggiunge la sponda sinistra della fiumara di Naso lungo la quale prosegue fino al ponte della strada statale n. 113 e per questa giunge al limite con il comune di Capo d'Orlando nel torrente S. Carrà e prosegue lungo esso fino al mare;

2ª *zona*: Comprende una fascia della profondità di km. 1 dalla sponda destra della fiumara Zappulla che partendo dal limite con il comune di Castell'Umberto arriva al vallone Feopicciolo. Da qui, passando per quota 120 raggiunge il confine con il comune di Capo d'Orlando, lungo il quale prosegue fino alla sponda destra della predetta fiumara e lungo questa sponda stessa si congiunge al vallone Feopicciolo;

15) *per il comune di Oliveri*:

Tutta la zona compresa tra il mare, la sponda sinistra del torrente Elicona fino alla strada statale n. 113, indi lungo questa fino a raggiungere il limite del territorio del comune di Patti e lungo questo fino al mare;

16) *per il comune di Pettineo*:

La zona malarica è compresa tra la sponda sinistra del vallone Stranghi lungo la quale passa il limite territoriale del comune di Tusa, la strada provinciale per Pettineo fino al centro abitato, la mulattiera per contrada Caronte fino al torrente S. Giovanni e la sponda sinistra di questo fino alla confluenza del torrente Tusa;

17) *per il comune di Piraino*:

Comprende tre zone:

1ª *zona*: E' costituita dal fondo valle del torrente S. Angelo di Brolo, delimitata a nord dalla strada statale n. 113 e dal limite territoriale con il comune di Brolo, ad est dalla strada provinciale per S. Angelo di Brolo, a sud dal limite territoriale con quest'ultimo co-

mune e da una linea retta che raggiunge la curva di livello in sinistra a quota 205, e ad ovest a quota 205 stessa;

2ª *zona*: E' compresa fra il mare, la torre delle Ciavole, la strada statale n. 113 e la sponda destra del torrente S. Angelo di Brolo;

3ª *zona*: E' compresa tra la punta Calamai, la strada statale n. 113 fino al torrente Zappardino, la sponda sinistra di detto torrente e il mare;

18) *per il comune di Reitano*:

Vi sono due zone malariche:

1ª *zona*: Lungo la sponda sinistra del torrente S. Stefano e per una profondità di metri 300, partendo dal limite del comune di Mistretta, raggiunge il ponte della strada statale n. 113;

2ª *zona*: E' compresa tra la sponda sinistra del torrente S. Stefano fino alla strada statale n. 113, il limite territoriale con il comune di Motta d'Affermo, il mare e la curva di livello a quota 100;

19) *per il comune di S. Fratello*:

Vi sono due zone malariche:

1ª *zona*: E' compresa tra la sponda destra del torrente Furiano, la spiaggia, la sponda sinistra del torrente Inganno fino alla confluenza del vallone Rocca, la sponda sinistra di questo fino a quota 200 e lungo questa raggiunge la sponda destra del vallone Moneta, che segue fino al torrente Furiano;

2ª *zona*: E' compresa tra la sponda destra del vallone Rocca e la sponda sinistra del torrente Inganno fino al vallone delle Filici e per una profondità di 300 metri;

20) *per il comune di S. Marco d'Alunzio*:

Dal mare, lungo il confine col comune di Caprileone, ricadente in parte nella sponda sinistra del vallone Barbuzza, raggiunge quota 100. Prosegue secondo questa curva di livello fino alla strada provinciale per S. Marco d'Alunzio, da dove, lungo la mulattiera, sorpassa il torrente Favara e si congiunge alla strada statale n. 113. Da qui, seguendo il ciglio di questa strada raggiunge il limite territoriale di S. Agata Militello, ricadente nella fiumara Rosmarino, e quindi al mare;

21) *per il comune di S. Agata Militello*:

Dal mare segue il limite col comune di S. Marco d'Alunzio, nella fiumara Rosmarino, fino alla strada statale n. 113 dove confina con Militello Rosmarino e S. Marco d'Alunzio. Prosegue lungo il confine con Militello Rosmarino fino alla provinciale per detto centro abitato, da dove, lungo la strada, giunge alla contrada Orecchiazzi. Prosegue per la mulattiera per Serra Bernardo e contrada di Napoli ed arriva alla provinciale per Valle Bruna, da dove, lungo la mulattiera per Sanguimeri, raggiunge il vallone omonimo che segue fino alla sponda destra del torrente Inganno;

22) *per il comune di S. Stefano Camastra*:

Vi sono due zone malariche:

1ª *zona*: E' compresa tra il limite territoriale di Caronia, la sponda destra del torrente S. Stefano, il mare e la curva di livello a quota 100, che passando a monte dell'abitato di S. Stefano Camastra raggiunge la strada statale n. 113, che segue fino alla contrada Pontenovo;

2ª *zona*: E' compresa tra la contrada Pontenovo, la sponda destra del torrente S. Stefano fino all'incrocio con il limite territoriale di Reitano e per una profondità di 300 metri;

23) *per il comune di Tusa*:

La zona malarica è compresa tra la sponda sinistra del torrente Tusa, la spiaggia fino al limite della provincia nella contrada S. Biagio e da qui fino a quota 100, lungo la quale prosegue fino a raggiungere nella contrada Lorella la strada provinciale per Tusa e da qui, lungo la mulattiera, che passa per contrada Feudo fino al torrente Tusa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1971

SARAGAT

MARIOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1972
Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 2. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1971.

Iscrizione nel ruolo speciale del quadro del naviglio militare dello Stato di natanti in dotazione al corpo delle capitanerie di porto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto presidenziale 6 marzo 1968, n. 585, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1968 Atti di Governo, registro n. 219, foglio n. 87, concernente la disciplina per la iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato di unità navali della vigilanza costiera;

Visto il decreto interministeriale 13 maggio 1968, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1968, registro n. 17 Difesa, foglio contratti n. 326, che detta norme di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 585 sopra citato;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per la Marina mercantile;

Decreta:

Articolo unico

I seguenti natanti:

Gruppo A) - *Motoscafi*:

CP 112 - CP 113 - CP 114 - CP 115;

Gruppo B) - *Battelli pneumatici di pronto intervento per vigilanza e soccorso costiero*:

CP 407 - CP 408 - CP 409 - CP 412 - CP 413 - CP 414 - CP 415 - CP 416 - CP 418 - CP 419 - CP 420 - CP 421 - CP 422 - CP 423 - CP 424 - CP 425 - CP 426 - CP 428 - CP 429 - CP 430 - CP 431 - CP 432 - CP 433 - CP 434 - CP 435 - CP 436 - CP 437 - CP 438 - CP 439 - CP 440 - CP 441 - CP 442 - CP 443 - CP 444 - CP 445 - CP 446 - CP 447 - CP 448 - CP 449 - CP 450 - CP 451 - CP 452 - CP 454 - CP 455 - CP 456 - CP 457 - CP 458 - CP 459 - CP 460 - CP 461 - CP 462 - CP 463 - CP 464 - CP 465 - CP 466 - CP 467 - CP 468 - CP 469 - CP 470 - CP 471 - CP 472 - CP 473 - CP 474 - CP 475 - CP 476 - CP 477 - CP 478 - CP 479;

Gruppo C) - *Battelli veloci per vigilanza e salvataggio costiero*:

CP 5001 - CP 5002 - CP 5003 - CP 5004 - CP 5005 - CP 5006 - CP 5007 - CP 5008 - CP 5009 - CP 5010 - CP 5011 - CP 5012;

Gruppo D) - *Motolance e motobarche*:

CP 116,

affidati in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto per i compiti di polizia marittima, assistenza e salvataggio, vengono iscritti nel ruolo speciale del naviglio per la vigilanza costiera del quadro del naviglio militare dello Stato, con decorrenza 1° ottobre 1971.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1971

SARAGAT

TANASSI — ATTAGUILE

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1972
Registro n. 1 *Difesa, foglio n.* 135

(1740)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1971.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della nave « Gru ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 agosto 1952, pubblicato nel Giornale ufficiale della Marina militare 1952, dispensa n. 16 - Atto 80, dal quale risulta che l'unità fu iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 29 aprile 1943;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza come da verbale n. 4885 del 12 ottobre 1971 del Consiglio superiore delle forze armate - Sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

La nave « Gru », di cui alle premesse, viene radiata dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° agosto 1971.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1971

SARAGAT

TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1972
Registro n. 1 *Difesa, foglio n.* 9

(1745)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1971.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del rimorchiatore-traghetto « Porto Empedocle ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1922, pubblicato nel F.O.M. 2 febbraio 1922, art. 19, con il quale il « Porto Empedocle » proveniente dalla Marina austro-ungarica con il nominativo « Dolphin » è stato iscritto nel quadro del naviglio militare con la classifica di « Rimorchiatore »;

Considerato lo stato attuale dell'unità e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 4878 del 12 ottobre 1971 del Consiglio superiore delle forze armate - Sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il rimorchiatore-traghetto « Porto Empedocle » di cui alle premesse, viene radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° agosto 1971.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1971

SARAGAT

TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1972
Registro n. 1 *Difesa, foglio n.* 4

(1741)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1971.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del rimorchiatore-traghetto « San Vito ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il regio decreto n. 1756 del 30 settembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 20 ottobre 1926, con il quale il rimorchiatore « S. Vito » già di proprietà della Compagnia Antivari S.A. di Venezia, è stato iscritto nel quadro del naviglio militare a datare dal 26 agosto 1926;

Considerato lo stato attuale dell'unità e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico provvedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 4879 del 12 ottobre 1971 del Consiglio superiore delle forze armate - Sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il rimorchiatore-traghetto « S. Vito » di cui alle premesse, viene radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° agosto 1971.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1971

SARAGAT

TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1972
Registro n. 1 Difesa, foglio n. 5

(1742)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1971.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del rimorchiatore « 80 ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il regio decreto n. 1277 del 15 agosto 1924, pubblicato sul F.O.M. del 31 agosto-1° settembre 1924, con il quale il rimorchiatore « 80 » (ex T. 69) è stato iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato;

Considerato lo stato attuale dell'unità e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 4881 del 12 ottobre 1971 del Consiglio superiore delle forze armate - Sezione Marina.

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il rimorchiatore « 80 », di cui alle premesse, viene radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° agosto 1971.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1971

SARAGAT

TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1972
Registro n. 1 Difesa, foglio n. 8

(1744)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1971.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della nave « Alano ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 12 ottobre 1951, con il quale la nave « Alano » è stata iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 25 luglio 1951 con la classifica di « Cannoniera d'appoggio ».

Considerato lo stato attuale dell'unità e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 4886 del 12 ottobre 1971 del Consiglio superiore delle forze armate - Sezione Marina.

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

La nave « Alano » di cui alle premesse, viene radiata dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° agosto 1971.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1971

SARAGAT

TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1972
Registro n. 1 Difesa, foglio n. 6

(1746)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1971.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della nave cisterna « Dalmazia ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il regio decreto 5 novembre 1922, riportato nel F.O.M. del 4-5 febbraio 1923, art. 13, con il quale la cisterna per acqua « Dalmazia » è stata iscritta nel quadro del naviglio militare, fra le navi sussidiarie di 2ª classe;

Considerato lo stato attuale dell'unità e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 4880 del 12 ottobre 1971 del Consiglio superiore delle forze armate - Sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

La nave cisterna « Dalmazia » di cui alle premesse, viene radiata dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° agosto 1971.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1971

SARAGAT

TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1972
Registro n. 1 Difesa, foglio n. 7

(1747)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1971.

Sostituzione di un componente del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Toscana.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Visto il proprio decreto di data 17 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti in data 27 aprile 1969, con il quale è stato istituito il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Toscana, ai sensi dell'art. 5 della legge sopra citata;

Vista la nota n. 4420 del 15 settembre 1971 del medico provinciale di Firenze, con la quale si comunica che l'ing. Salvatore Cuomo è stato sostituito nella carica di ispettore di zona dei vigili del fuoco dall'ing. Giulio Borzillo;

Ritenuto di dover procedere alla relativa sostituzione in seno al comitato di cui sopra;

Decreta:

L'ing. Giulio Borzillo, ispettore della IV zona dei vigili del fuoco è nominato componente del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Toscana in sostituzione dell'ing. Salvatore Cuomo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 ottobre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *dicembre* 1971
Registro n. 10 *Sanità, foglio n.* 110

(1718)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1971.

Sostituzione di un componente del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per le Marche.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Visto il proprio decreto di data 17 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti in data 15 maggio 1970, con il quale è stato istituito il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per le Marche, ai sensi dell'art. 5 della legge sopra citata;

Visto il proprio decreto di data 11 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti in data 21 gennaio 1971, con il quale l'ing. Fernando Pierini è stato nominato componente del comitato suddetto;

Vista la nota n. 7049 del 25 settembre 1971 del medico provinciale di Ancona con la quale si comunica la designazione dell'ing. Elio Ramaglia a componente del predetto comitato, in sostituzione dell'ing. Fernando Pierini;

Ritenuto di dover procedere a detta sostituzione in seno al comitato in parola;

Decreta:

L'ing. Elio Ramaglia è nominato componente del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per le Marche in sostituzione dell'ing. Fernando Pierini.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 novembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *dicembre* 1971
Registro n. 10 *Sanità, foglio n.* 348

(1719)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1971.

Sostituzione di un componente del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per il Piemonte.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Visto il proprio decreto di data 17 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti in data 27 aprile 1969, con il quale è stato istituito il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per il Piemonte, ai sensi dell'art. 5 della legge sopra citata;

Vista la nota n. 9138 del 27 agosto 1971 del medico provinciale di Torino, con la quale si comunica che l'ing. Giacomo Elifani, componente del comitato di cui sopra, è stato sostituito nella carica di comandante provinciale dei vigili del fuoco di Torino dall'ing. Agostino Bianconi;

Ritenuto di dover procedere alla medesima sostituzione in seno al comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per il Piemonte;

Decreta:

L'ing. Agostino Bianconi, comandante provinciale dei vigili del fuoco di Torino, è nominato componente del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per il Piemonte, in sostituzione dell'ing. Giacomo Elifani.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 novembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1971
Registro n. 10 *Sanità, foglio n.* 387

(1717)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1971.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di Terni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo per il regolamento di previdenza degli impiegati dell'industria, stipulato il 31 luglio 1938;

Visto il proprio decreto in data 29 aprile 1950 con cui si è provveduto alla ricostituzione della commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di Terni;

Vista la nota n. 2285 in data 13 febbraio 1971 con cui l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Terni ha comunicato che la locale associazione sindacale intersind ha designato quale proprio rappresentante il seno alla predetta commissione, in sostituzione del dott. Vito Garzilli, il dott. Renato Leoni;

Decreta:

Il dott. Renato Leoni è chiamato a far parte della commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di Terni, in sostituzione del dott. Vito Garzilli.

Roma, addì 20 dicembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(1811)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1971.

Autorizzazione alla S.p.a. Magazzini generali doganali di Vanzago ad ampliare il magazzino generale esercitato in Vanzago.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento di magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 1962, con il quale la S.p.a. Magazzini generali doganali di Vanzago, con sede in Milano, piazza Pio XI n. 5, venne autorizzata ad istituire ed esercitare in Vanzago, via Valle Ticino n. 18, un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1964, con il quale la stessa società venne autorizzata ad ampliare il magazzino generale con spazi scoperti della superficie complessiva di mq. 17.400 circa, destinati al deposito di automezzi esteri;

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1968, con il quale detta società è stata autorizzata ad ampliare ulteriormente il magazzino generale con altre due aree recintate, della superficie complessiva di mq. 35.194 circa, destinate anch'esse al deposito di automezzi esteri;

Vista l'istanza in data 27 aprile 1970, con la quale la società sopra citata ha chiesto di essere autorizzata ad ampliare nuovamente il magazzino generale con delle aree recintate da adibire a deposito di autovetture estere;

Vista la deliberazione n. 649 del 3 luglio 1970, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano ha espresso parere favorevole allo accoglimento della richiesta;

Visti gli altri documenti presentati a corredo della predetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Magazzini generali doganali di Vanzago, con sede in Milano, via Pio XI n. 5, è autorizzata ad ampliare il magazzino generale esercitato in Vanzago, via Valle Ticino n. 18, con un'area recintata di circa mq. 7000, sulla quale insiste una tettoia di circa mq. 2500 comprendente un capannone, e con un'area recintata di circa mq. 56.000, divisa in tre piazzali e separata dal complesso del magazzino generale dalla via Monterosa, tutti meglio descritti nelle planimetrie e nelle relazioni tecniche presentate a corredo dell'istanza di cui alle premesse del presente decreto e nei quali potranno essere depositate autovetture allo stato estero, escluse le relative parti di ricambio.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate nelle aree sopra indicate si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il magazzino generale.

L'ammontare del deposito cauzionale prestato dalla S.p.a. Magazzini generali doganali di Vanzago per l'esercizio di detto magazzino generale è elevato da L. 8.000.000 (ottomilioni) a L. 12.000.000 (dodicimilioni), salvo successive determinazioni.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano è incaricata della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1971

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
AMADEI

p. *Il Ministro per le finanze*
BORGHI

(1812)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore della carta, del cartone e della cartotecnica operanti in provincia di Frosinone.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore della carta, del cartone e della cartotecnica operanti in provincia di Frosinone si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore della carta, del cartone e della cartotecnica operanti in provincia di Frosinone.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(2325)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1972.
Ricostituzione del collegio sindacale dell'Istituto italiano di medicina sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il regio decreto 23 luglio 1922, n. 1110, con il quale è stato istituito l'Istituto italiano di igiene, previdenza ed assistenza sociale;

Vista la legge 9 dicembre 1928, n. 2945, con la quale l'istituto predetto è stato posto alle dipendenze della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali;

Visto il regio decreto 8 agosto 1942, n. 1190, sul riordinamento dell'istituto stesso;

Vista la legge 10 febbraio 1961, n. 66, concernente la riorganizzazione giuridica dell'Istituto di medicina sociale, che ha assunto la denominazione di Istituto italiano di medicina sociale;

Viste le designazioni effettuate dalle amministrazioni interessate;

Ritenuta la necessità di ricostituire per un quadriennio, il collegio dei sindaci dell'istituto, scaduto dalla carica per compiuto periodo di nomina;

Decreta:

Articolo unico

Il collegio sindacale dell'Istituto italiano di medicina sociale è così composto:

Tullio dott. Pietro, membro effettivo e Sernia dottor Francesco, membro supplente, in rappresentanza della Corte dei conti;

Vinci dott. Antonino, membro effettivo e Cacopardi dott. Mario, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Romanelli dott. Francesco, membro effettivo e Ceccotti dott. Sergio, membro supplente, in rappresentanza del Ministero della sanità;

Canestrelli dott. Antonio, membro effettivo e Focarelli dott. Remo, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

(1724)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1972.
Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti da aziende industriali del settore cartario operanti in provincia di Sondrio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 22 aprile 1971 con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore cartario operanti in provincia di Sondrio, ai fini della corresponsione agli operai sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1971, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 22 aprile 1971 in favore degli operai dipendenti da aziende industriali del settore cartario operanti in provincia di Sondrio;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore cartario operanti in provincia di Sondrio;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 22 aprile 1971 a favore degli operai dipendenti da aziende industriali del settore cartario operanti in provincia di Sondrio, prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 19 luglio 1971, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(2323)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1972.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore radiotelevisivo operanti in provincia di Siena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore radiotelevisivo operanti nella provincia di Siena si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore radiotelevisivo operanti nella provincia di Siena.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 4 ottobre 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(2324)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1972.

Nomina del collegio dei revisori del fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 luglio 1942, n. 1023, modificata dalla legge 28 luglio 1950, n. 595 e dalla legge 14 febbraio 1963, n. 280, relativa all'istituzione di un fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero (F.A.B.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 1291, contenente norme di esecuzione alla predetta legge 14 febbraio 1963, n. 280;

Visti i decreti ministeriali 24 gennaio 1968 e 14 aprile 1971, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 24 febbraio 1968 e n. 133 del 27 aprile 1971, concernenti la composizione del collegio dei revisori per il controllo sulla gestione finanziaria del fondo a gestione autonoma di cui sopra, per il biennio 2 novembre 1969-1° novembre 1971;

Viste le designazioni effettuate dalle amministrazioni interessate;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina dei componenti il collegio dei revisori di cui trattasi per il biennio 2 novembre 1971-1° novembre 1973;

Decreta:

Il collegio dei revisori di cui alle premesse, per il biennio 2 novembre 1971-1° novembre 1973, è costituito come segue:

Delavigne dott. Enzo, consigliere della Corte dei conti, presidente, ed, in sua vece, Balsamo dott. Fulvio, referendario della Corte dei conti, supplente;

Mantengoli dott. Giovanni Battista, ispettore generale del Ministero dell'industria, del commercio e dello artigianato, membro effettivo, ed, in sua vece, Borgani dott. Augusto, ragioniere principale del Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato, membro supplente;

Turrio Baldassarri dott. Carlo, direttore di divisione della Ragioneria generale dello Stato, in servizio presso la ragioneria centrale della direzione generale della Cassa depositi e prestiti, membro effettivo, ed, in sua vece, Tomassetti dott.ssa Carla, direttore di sezione della Ragioneria generale dello Stato, in servizio presso la ragioneria centrale del Ministero del commercio con l'estero, membro supplente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1972

Il Ministro: ZAGARI

(1726)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1972.

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, per la provincia di Cuneo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7, comma terzo e quarto, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro pre-

state dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1971 con il quale è stata approvata la deliberazione in data 16 febbraio 1971 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Cuneo che ha stabilito i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per i comuni della provincia stessa;

Visto il verbale dell'11 settembre 1971, con il quale la commissione provinciale per il collocamento della manodopera agricola della provincia di Cuneo ha integrato di altri 49 comuni appartenenti alla zona di collina e montagna l'elenco contenuto nella delibera in data 16 febbraio 1971 ed ha sostituito, nell'elenco dei comuni di pianura il comune di Magliano Alfieri con il comune di « Magliano Alpi »;

Visto il parere espresso in data 22 novembre 1971 dalla commissione centrale che ha approvato la deliberazione dell'11 settembre 1971 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Cuneo;

Decreta:

La tabella allegata al decreto ministeriale 26 aprile 1971 è completata con i seguenti comuni appartenenti alla zona di collina e montagna:

Roccaforte Mondovì, Roccasparvera, Roccavione, Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, Rossana, Sale delle Langhe, Sale S. Giovanni, Saliceto, Sambuco, Sampeyre, S. Benedetto Belbo, S. Damiano Macra, Sanfrè, Sanfront, S. Michele Mondovì, S. Vittoria d'Alba, S. Stefano Belbo, S. Stefano Roero, Scagnello, Serralunga d'Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Somano, Sommariva Bosco, Sommariva Perno, Stroppo, Torre Bormida, Torre Mondovì, Torresina, Treiso, Trezzo Tinella, Valdieri, Valgrana, Valloriate, Valmala, Venasca, Verduno, Vernante, Verzuolo, Vezza d'Alba, Vicoforte Mondovì, Vignolo, Villanova Mondovì, Villar S. Costanza, Vinadio, Viola.

Nell'elenco dei comuni appartenenti alla zona di pianura, il comune di Magliano Alfieri è sostituito con il comune di « Magliano Alpi ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(1827)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1972.

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, per la provincia di Avellino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7, comma terzo e quarto, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Vista la deliberazione della commissione provinciale della mano d'opera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

E' approvata la deliberazione in data 22 marzo 1971 della commissione provinciale per la mano d'opera agricola di Avellino con la quale sono stati stabiliti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, i valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, riportati nella allegata tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame stabiliti ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, per la provincia di Avellino.

Colture:	Giornate per ettaro
Seminativo semplice	52
Seminativo arborato	66
Seminativo irriguo	102
Barbabietole asciutte	66
Barbabietole irrigue	84
Castagneto da frutto	24
Cereali minori	36
Erbai	24
Frutteto specializzato	70
Grano	45
Granone asciutto	56
Granone irriguo	70
Leguminose asciutte	40
Maggese nudo	7
Nocelleto	75
Oliveto	70
Patate asciutte	60
Patate irrigue	110
Pomodori con sostegno	250
Colture ortive (carciofi, agli, cipolle, legumi, verdure e pomodori senza sostegno)	150
Tabacco	160
Vigneto specializzato	140

Bestiame:	Giornate per capo
Equini	20
Bovini da reddito (per il primo capo)	38
Bovini da reddito (per ciascun capo successivo)	10
Bovini da allevamento (per il primo capo)	25
Bovini da allevamento (per ciascun capo successivo)	6
Ovini e caprini (per il primo capo)	8
Ovini e caprini (per ciascun capo successivo)	2
Suini (per il primo capo)	12
Suini (per ciascun capo successivo)	3

Per il seminativo arborato, nei casi di differente sistema di conduzione, le giornate vanno così attribuite:

23 per l'arboratura;
43 per la coltivazione del suolo.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(1828)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1972.

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, per la provincia di Reggio Calabria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7, comma terzo e quarto, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Vista la deliberazione della commissione provinciale della mano d'opera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Sono approvate le deliberazioni in data 1° dicembre 1970 e 25 maggio 1971 della commissione provinciale per la mano d'opera agricola di Reggio Calabria con le quali sono stati stabiliti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, i valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, riportati nella allegata tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame stabiliti ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, per la provincia di Reggio Calabria.

Colture:	Giornate per ettaro
Agrumeto	106
Oliveto:	
zona tirrenica	93
zona ionica	55
Vigneto:	
zona tirrenica	133
zona ionica	103
Seminativo	25
Seminativo arborato	30
Orto irriguo	190
Serre	280
Gelsomino	750

Bestiame:	Giornate per capo
Asini	5
Bovini	15
Caprini fino a 300 capi	3 (*)
Ovini fino a 300 capi	3 (*)
Cavalli	15
Muli	14
Suini	6

(*) Una unità per ogni 100 caprini od ovini o frazione di 100 superiore a 50.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(1829)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « IX Fiera internazionale del libro per ragazzi per l'infanzia e la gioventù » e nella « VI Mostra internazionale degli illustratori », in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « IX Fiera internazionale del libro per ragazzi per l'infanzia e la gioventù » e nella « VI Mostra internazionale degli illustratori », che avranno luogo a Bologna dall'8 all'11 aprile 1972, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 25 gennaio 1972

(1721) p. *Il Ministro*: BRANDI

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1972.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore radio-televisivo operanti in provincia di Pordenone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 16 novembre 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore radio-televisivo operanti in provincia di Pordenone per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali predette;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 16 novembre 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore radio-televisivo operanti in provincia di Por-

denone, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dello art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1972

(2321) *Il Ministro*: DONAT-CATTIN

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1972.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Monti confezioni, con sede legale in Pescara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 10 dicembre 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Monti confezioni, con sede legale in Pescara, per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società stessa;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 10 dicembre 1971 a favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Monti confezioni, con sede legale in Pescara, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1972

(2322) *Il Ministro*: DONAT-CATTIN

DECRETO PREFETTIZIO 4 gennaio 1972.

Costituzione del consiglio provinciale di sanità di Savona.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SAVONA

Visto il proprio precedente decreto n. 4123 Div. San. in data 16 febbraio 1968, con cui venne costituito il consiglio provinciale di sanità per il triennio 1968-1970;

Considerato che necessita provvedere alla rinnovazione del detto consesso per il triennio 1971-1973;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, circa la disciplina degli organi consultivi del Ministero della sanità;

Viste le designazioni degli enti ed organizzazioni interessate;

Sentito il medico provinciale per quanto riguarda le nomine dei componenti non di diritto;

Decreta:

Il consiglio provinciale di sanità, per il triennio 1971-1973 risulta così composto:

il prefetto, presidente.

Componenti di diritto:

il medico provinciale;
il veterinario provinciale;
il presidente del tribunale;
l'ingegnere capo del genio civile;
il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;
il capo dell'ispettorato del lavoro;
l'ufficiale medico militare in attività di servizio, più elevato in grado, residente nel capoluogo;
l'ufficiale sanitario di Savona;
il direttore della sezione medico-micrografica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi;
il direttore della sezione chimica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi.

Componenti di nomina prefettizia:

Aschero dott. Cesare, medico condotto;
Ascenso comm. Settimo, presidente di amministrazione ospedaliera;
Massa dott. Domenico, direttore sanitario di ospedale;
Cotti prof. Luigi, primario medico ospedaliero;
Marsili prof. Fiorenzo, primario chirurgo ospedaliero;
Morasca prof. Luigi, dottore in medicina e chirurgia;
Minuto dott. Guido, dottore in medicina e chirurgia;
Salomone prof. Piero, primario pediatra ospedaliero;
Pessano avv. Arnaldo, esperto nelle materie amministrative;
Ferro ing. Giannantonio, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica e in edilizia ospedaliera;
Martino ing. Lino, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica e in edilizia ospedaliera;
Bianucci dott. Pietro, rappresentante dell'ordine dei medici;
Bovero dott. Pier Luigi, rappresentante dell'ordine dei farmacisti;
Barbero dott. Giovanni, rappresentante dell'ordine dei veterinari;
Pierattini Anita, rappresentante del collegio provinciale delle ostetriche;
Salan Giovanna, rappresentante il collegio infermiere professionali assistenti sanitarie, visitatrici e vigilatrici d'infanzia;
Rossello dott. Francesco, rappresentante dell'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro;
Barvitius dott. Ferdinando, rappresentante dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro le malattie;
Peghini dott. Bruno, rappresentante dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
Garelli Franco, rappresentante del collegio dei tecnici di radiologia medica.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal consigliere del Ministero della sanità Volpe Prignano dott. Mario.

Savona, addì 4 gennaio 1972

(1749) *Il prefetto*: ZANDA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al merito civile

Il Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 2 della legge 15 febbraio 1965, n. 39, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al merito civile, con decreto ministeriale 25 giugno 1971:

D'Amato Sabino, brigadiere di mare della guardia di finanza, il 25 gennaio 1970 in Bacoli, frazione Baia (Napoli).

Ballarini Giuseppe, il 2 aprile 1970 in Ostellato (Ferrara).

Vittore dott. Ferdinando, vice questore, il 25 maggio 1970 in Bagheria (Palermo).

Cedolia Roberto, maresciallo di 1ª classe di pubblica sicurezza, il 25 maggio 1970 in Bagheria (Palermo).

Stefano Floriano, appuntato di pubblica sicurezza, il 25 maggio 1970 in Bagheria (Palermo).

Biumi Virgilio, il 26 gennaio 1971 in Vidigulfo (Pavia).

(1818)

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al valor civile

Il Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al valor civile, con decreto ministeriale 24 giugno 1971:

Bosco Ferdinando, maresciallo di 3ª classe di pubblica sicurezza, il 4 dicembre 1969 in Manfredonia (Foggia).

Martullo Giovanni, maresciallo d'alloggio ordinario dei carabinieri, il 5 dicembre 1969 in Bompietro (Palermo).

Caroccia Antonio, carabiniere, il 5 dicembre 1969 in Bompietro (Palermo).

Mantello vito, carabiniere, il 5 dicembre 1969 in Bompietro (Palermo).

La Bianca Michele, vigile scelto del fuoco, il 5 dicembre 1969 in Bompietro (Palermo).

Petroro Silvio, il 18 aprile 1970 in Vasto (Chieti).

La Tona Pietro, brigadiere di pubblica sicurezza, il 25 maggio 1970 in Bagheria (Palermo).

Morando Giuseppe, finanziere scelto, il 12 luglio 1970 in Acate (Ragusa).

Forti Giovanni, il 14 luglio 1970 in Venezia.

Serafini Mario, maresciallo capo dei carabinieri, il 15 luglio 1970, in Beinasco (Torino).

Cellè Marco, vigile del fuoco, il 26 luglio 1970 in Pavia.

Balistreri Salvatore, appuntato di pubblica sicurezza, luglio-settembre 1970 in Napoli, frazione Bagnoli.

Bruna Gian Battista, guardia di pubblica sicurezza, luglio-settembre 1970 in Napoli, frazione Bagnoli.

Ciaurri Vito, guardia di pubblica sicurezza, luglio-settembre 1970 in Procida (Napoli).

Intiso Giacomo, guardia di pubblica sicurezza, luglio-settembre 1970 in Procida (Napoli).

(1819)

Autorizzazione al comune di Vaccarizzo Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1972, il comune di Vaccarizzo Albanese (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.697.010, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2409)

Autorizzazione al comune di Zafferana Etnea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1972, il comune di Zafferana Etnea (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.117.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2450)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo di Porto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1972, il comune di Castelnuovo di Porto (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.513.594, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2411)

Autorizzazione al comune di S. Domenica Vittoria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1972, il comune di S. Domenica Vittoria (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.846.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2412)

Autorizzazione al comune di S. Salvatore di Fitalia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1972, il comune di S. Salvatore di Fitalia (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.575.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2413)

Autorizzazione al comune di S. Marco d'Alunzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1972, il comune di S. Marco d'Alunzio (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.627.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2414)

Autorizzazione al comune di S. Filippo del Mela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1972, il comune di S. Filippo del Mela (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.478.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2415)

Autorizzazione al comune di Supino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1972, il comune di Supino (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.662.244, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2416)

Autorizzazione al comune di Strangolagalli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1972, il comune di Strangolagalli (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.221.582, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2417)

Autorizzazione al comune di S. Caterina Villarmosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1972, il comune di S. Caterina Villarmosa (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 193.486.300, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2418)

Autorizzazione al comune di Trivigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1972, il comune di Trivigliano (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.878.235, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2419)

Autorizzazione al comune di Torrice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1972, il comune di Torrice (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.325.252, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2420)

Autorizzazione al comune di Torre Cajetani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1972, il comune di Torre Cajetani (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.865.850, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2421)

Autorizzazione al comune di Terelle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1972, il comune di Terelle (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.618.975, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2422)

Autorizzazione al comune di Termoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1972, il comune di Termoli (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 187.001.098, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2423)

Autorizzazione al comune di Giardini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1972, il comune di Giardini (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 132.614.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2424)

Autorizzazione al comune di Ioppolo Giancaxio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1972, il comune di Ioppolo Giancaxio (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 122.770.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2425)

Autorizzazione al comune di La Maddalena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1972, il comune di La Maddalena (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 183.046.585, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2426)

Autorizzazione al comune di Monsano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1972, il comune di Monsano (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.550.310, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2427)

Autorizzazione al comune di Novara di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1972, il comune di Novara di Sicilia (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.692.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2428)

Autorizzazione al comune di Nizza di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1972, il comune di Nizza di Sicilia (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.917.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2429)

Autorizzazione al comune di Pianella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1972, il comune di Pianella (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 85.536.610, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2430)

Autorizzazione al comune di Riposto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1972, il comune di Riposto (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 240.725.430, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2431)

Autorizzazione al comune di Rometta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1972, il comune di Rometta (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.751.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2432)

Autorizzazione al comuen di Rodi Milici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1972, il comune di Rodi Milici (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.122.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2433)

Autorizzazione al comune di Roccella Valdemone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1972, il comune di Roccella Valdemone (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.095.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2434)

Autorizzazione al comune di Roccafiorita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1972, il comune di Roccafiorita (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.970.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2435)

Autorizzazione al comune di Reitano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1972, il comune di Reitano (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.135.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2436)

Autorizzazione al comune di Riesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1972, il comune di Riesi (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 151.137.479, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2437)

Autorizzazione al comune di Riano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1972, il comune di Riano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.084.894, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2438)

Autorizzazione al comune di Viticuso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1972, il comune di Viticuso (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.860.391, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2439)

Autorizzazione al comune di Villa Santo Stefano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1972, il comune di Villa Santo Stefano (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.277.255, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2440)

Autorizzazione al comune di Villa Santa Lucia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1972, il comune di Villa Santa Lucia (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.472.160, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2441)

Autorizzazione al comune di Villa Latina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1972, il comune di Villa Latina (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.993.322, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2442)

Autorizzazione al comune di Vico nel Lazio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1972, il comune di Vico nel Lazio (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.171.060, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2443)

Autorizzazione al comune di Vicalvi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1972, il comune di Vicalvi (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.065.695, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2444)

Autorizzazione al comune di Veroli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1972, il comune di Veroli (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.709.195, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2445)

Autorizzazione al comune di Vallerotonda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1972, il comune di Vallerotonda (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.829.070, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2446)

Autorizzazione al comune di Vallemaio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1972, il comune di Vallemaio (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.739.319, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2447)

Autorizzazione al comune di Vallecorsa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1972, il comune di Vallecorsa (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.892.595, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2448)

Autorizzazione al comune di Vallelunga Pratameno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1972, il comune di Vallelunga Pratameno (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.028.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2449)

Autorizzazione al comune di Salerno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1972, il comune di Salerno viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 172.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2410)

Autorizzazione al comune di Benevento ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1972, il comune di Benevento viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 159.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2451)

Autorizzazione al comune di Taranto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1972, il comune di Taranto viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.528.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2452)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1972, il comune di Fisciano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.460.285, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 804 della *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 29 gennaio 1972.

(2453)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Autorizzazione al consorzio di bonifica Dugali con sede in Cremona, ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1971, registrato dalla Corte dei conti il 7 gennaio 1972 al registro n. 1, foglio n. 50, il consorzio di bonifica Dugali, con sede in Cremona, è stato autorizzato ad acquistare un immobile, gravato da ipoteca a favore del credito fondiario della Cassa di risparmio della provincia lombarda a garanzia di mutuo fondiario di L. 10.568.895, al prezzo complessivo di L. 42.000.000 (quarantaduemilioni).

(1860)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1971, registro n. 38 Tesoro, foglio n. 209, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario del sig. Suich Marino da Sinj (Dalmazia), proposto avverso il provvedimento concernente la concessione dell'indennizzo per i beni perduti nei territori ceduti alla Jugoslavia.

(1678)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti addì 30 novembre 1971 registro n. 38 Tesoro, foglio n. 210, con il quale è stato respinto, in conformità al parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario del sig. Imberti Isacco, nato a Soncino il 25 ottobre 1892, proposto avverso il provvedimento concernente la concessione dell'indennizzo per i beni perduti in Etiopia.

(1679)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1971, registro n. 38 Tesoro, foglio n. 211 sono stati parzialmente accolti i ricorsi straordinari proposti dai signori Manzutto Girolamo, nato a Dignano d'Istria il 5 marzo 1902; Manzutto Pia, nata ad Umago d'Istria il 5 luglio 1893; Manzutto Romano, nato a Dignano d'Istria il 20 gennaio 1896; Manzutto Amelia nata a Trieste il 5 giugno 1919, avverso il provvedimento concernente la concessione dell'indennizzo per i beni perduti in zona *B*.

(1732)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 1

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
Redim. 3,50 % (1934)	198428	Ottomanelli Angela di Giuseppe, moglie di D'Elia Giuseppe, domiciliata in Toritto (Bari). *Annotazione*: Dotale, giusta atto 18 agosto 1923, registrato Panza, coadiutore del notaio Arpino di Toritto (Bari)	17.000

Roma, addì 24 gennaio 1972

(1814)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni all'esportazione verso Paesi terzi applicabili dal 1° agosto 1967 al 31 agosto 1967 a norma del Regolamento n. 386/67/CEE a 100 kg di cereali di cui all'articolo 1, lettere a) e b) del Regolamento n. 120/67/CEE sotto forma di merci elencate nell'allegato B di detto Regolamento, in unità di conto (1 unità di conto = lire italiane 625).

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione in unità di conto per 100 kg
ex 10.01	Grano tenero:	
	destinato alla fabbricazione dell'amido	0,82 (1)
	altro	4,46 (1)
10.02	Segala	3,27 (1)
10.03	Orzo	2,24
10.04	Avena	2,08
10.05	Granturco:	
	destinato alla fabbricazione dell'amido	0,80
	altro	2,84
ex 10.01	Grano duro	4,07

(1) La restituzione applicabile all'esportazione di 100 kg di grano tenero o di segala sotto forma delle merci seguenti:

Numero della tariffa	Denominazione delle merci
—	—
19.07	— Pane, biscotto di mare ed altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta:
	A. pane croccante detto « knäckebrot »
	B. pane azzimo (Mazoth)
	C. altri:
	I. pane al glutine per diabetici

è fissata nella seguente misura:

grano tenero	u.c.	2,23
segala	u.c.	2,62

(10709)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 19 novembre 1971 al 9 dicembre 1971 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 2474/71, n. 2525/71 e n. 2577/71 ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali) esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (4)
10.01 A	Frumento tenero (1) e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone IV a) e V b) (5)	49,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	39,00
	- le zone I, II, III, V a) e c) e il Regno Unito (5)	43,50
	- gli altri paesi terzi	46,00
10.01 B	Frumento duro	40,00
10.02	Segala (1):	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	46,00
	- gli altri paesi terzi	52,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	29,00
	- gli altri paesi terzi	37,00
10.04	Avena	40,00
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	15,00
	- gli altri paesi terzi	22,00
10.07 C	Sorgo	15,00
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero (3):	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (6)	78,50
	- la zona II (6)	77,50
	- la zona III (6)	82,50
	- la zona IV (6)	80,50
	- gli altri paesi terzi	71,50
	- tenore in ceneri da 521 a 600	67,50
	- tenore in ceneri da 601 a 900	62,50
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV (6)	70,50
	- gli altri paesi terzi	58,50

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (4)
ex 11.01 A	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	53,50
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	47,00
ex 11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	62,50
	- tenore in ceneri da 701 a 1150	55,50
	- tenore in ceneri da 1151 a 1600	50,00
	- tenore in ceneri da 1601 a 2000	44,00
11.02 A I a	Semole e semolini di grano duro (2):	
	- tenore in ceneri da 0 a 950:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone IV b) e IV a) (6)	77,80
	- le zone II e I (6)	74,80
	- gli altri paesi terzi	68,80
	- tenore in ceneri da 951 a 1300:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (6)	67,70
	- gli altri paesi terzi	61,70
	- tenore in ceneri da 1301 a 1500:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (6)	60,20
	- gli altri paesi terzi	54,20
11.02 A I b	Semole e semolini di grano tenero (3):	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (6)	76,00
	- la zona IV b) (6)	79,00
	- gli altri paesi terzi	70,00

(1) Per frumento tenero e segala bisogna intendere i cereali che non hanno subito la denaturazione prevista dall'articolo 7, paragrafi 3 e 5, del regolamento n. 120/67/CEE.

(2) La restituzione è concessa per le semole ed i semolini che possono passare attraverso un setaccio con un'apertura di maglie di 1,25 mm nella proporzione di almeno 95 % in peso.

(3) Per farine, semole e semolini di frumento tenero bisogna intendere le farine, semole e semolini lavorati con frumento tenero che non ha subito la denaturazione prevista dall'articolo 7, paragrafi 3 e 5, del regolamento n. 120/67/CEE.

(4) Qualora ricorrano le condizioni previste dal regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.

(Circolare a stampa Ministero finanze - Direzione generale dogane e imposte indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(5) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: a) Libia, Repubblica araba unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.

ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).

ZONA III: a) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).

ZONA IV: a) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille.
c) Paesi dell'America del Sud.

ZONA V: a) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal Celyon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(6) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia.

ZONA II: Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;

ZONA III: a) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille.
b) Paesi dell'America del Sud.

ZONA IV: a) I Paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal Celyon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei Paesi del Maghreb);
c) Altri Paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(475)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tassi delle restituzioni applicabili dal 1° dicembre 1969 al 31 dicembre 1969 a norma del Regolamento (C.E.E.) n. 2378/69 agli zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido, e ai melassi anche decolorati, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del Regolamento n. 1009/67/C.E.E., esportati verso Paesi terzi sotto forma di merci che figurano nell'allegato del Regolamento n. 1009/67/C.E.E., in unità di conto (1 unità di conto = lire italiane 625).

TABELLA I

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
29.04	Alcoli aciclici e loro derivati allogenati, solfonati, nitrati, nitrosi: C. Polialcoli: II. Mannite III. Sorbite a) in soluzione acquosa: 2. altra — ottenuta con saccarosio b) altra: 2. altra
29.16	Acidi-alcoli, acidi-aldeidi, acidi-chetoni, acidi-fenoli e altri acidi a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidri, allogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati allogenati, solfonati, nitrati, nitrosi: ex A da I a VIII — Esteri di sorbite o di mannite ex A VIII — Acido glicerico, acido glicolico, acido saccaronico, acido isosaccaronico, eptasaccarico, loro sali e loro esteri.
29.35	Composti eterociclici, compresi gli acidi nucleinici: ex T. altri: — Composti anidri di mannite o di sorbite (come ad esempio sorbitani), ad eccezione del maltolo e dell'isomaltolo
29.43	Zuccheri chimicamente puri, eccettuati il saccarosio, il glucosio e il lattosio; eteri ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci nn. 29.39, 29.41 e 29.42: ex B. altri: — Sorbosio, suoi sali e suo esteri, metilglucosidi
38.19	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove: R. Leganti per anime da fonderia preparati a base di resine sintetiche ex T. altri: — Prodotti derivanti dal cracking della sorbite

Tassi delle restituzioni in u.c./100 kg:

Zucchero bianco	6,40
Zucchero greggio	3,56
Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio	0
Melassi, anche decolorati	0

TABELLA II

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
29.16	Acidi-alcoli, acidi-aldeidi, acidi-chetoni, acidi-fenoli e altri acidi a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi: A. Acidi-alcoli: IV. Acido citrico, suoi sali e suoi esteri

Tassi delle restituzioni in u.c./100 kg:

Zucchero bianco	1,57
Zucchero greggio	0
Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio	0
Melassi, anche decolorati	0

TABELLA III

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
29.15	Poliacidi, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi: A. Poliacidi aciclici: ex V. altri: — acido itaconico, suoi sali e suoi esteri
29.16	Acidi-alcoli, acidi-aldeidi, acidi-chetoni, acidi-fenoli e altri acidi a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi: A. Acidi-alcoli I. Acido lattico, suoi sali e suoi esteri
29.44	Antibiotici: A. Penicilline

Tassi delle restituzioni in u.c./100 kg:

Zucchero bianco	1,57
Zucchero greggio	0
Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio	0
Melassi, anche decolorati	0

TABELLA IV

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:
	B. Gomme da masticare del genere « chewing-gum »
	C. Preparazione detta « cioccolato bianco »
	D. non nominati
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
19.02	Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 % in peso
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione
21.06	Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:
	A. Lieviti naturali vivi:
	II. Lieviti di panificazione
ex 21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, contenenti zucchero
22.02	Limonate, acque gassose, aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07:
	ex A. non contenenti latte o materie grasse provenienti dal latte:
	— contenenti zucchero
	B. Altre
22.06	Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche
22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80°, acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dètte « estratti concentrati ») per la fabbricazione delle bevande:
	C. Bevande alcoliche:
	ex V. altre:
	— contenenti zucchero

Tassi delle restituzioni in u.c./100 kg:

Zucchero bianco	14,33
Zucchero greggio	10,86
Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio	$\frac{10,86 \times S\ (1)}{100}$
Melassi, anche decolorati	0

(1) S esprime il tenore, in peso, di saccarosio di 100 kg di sciroppo.

(12148)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tassi delle restituzioni applicabili dal 1° gennaio 1970 al 31 marzo 1970 a norma dei Regolamenti (C.E.E.) n. 2629/69, n. 179/70 e n. 385/70 agli zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido, agli sciroppi di barbabietola o di canna e ai melassi, anche decolorati, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del Regolamento n. 1009/67/C.E.E., esportati verso Paesi terzi sotto forma di merci che figurano nell'allegato del Regolamento n. 1009/67/C.E.E., in unità di conto (1 unità di conto = lire italiane 625).

TABELLA I

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
29.04	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:
	C. Polialcoli:
	II. Mannite
	III. Sorbite
	a) in soluzione acquosa:
	2. altra
	— ottenuta con saccarosio
	b) altra:
	2. altra
	— ottenuta con saccarosio
29.16	Acidi-alcoli, acidi-aldeidi, acidi-chetoni, acidi-fenoli e altri acidi a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidri, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:
	ex A da I a VIII — Esteri di sorbite o di mannite
	ex A VIII — Acido glicerico, acido glicolico, acido saccaronico, acido isosaccaronico, eptasaccarico, loro sali e loro esteri.
29.35	Composti eterociclici, compresi gli acidi nucleinici:
	ex T. altri:
	— Composti anidri di mannite o di sorbite (come ad esempio sorbitani), ad eccezione del maltolo e dell'isomaltolo
29.43	Zuccheri chimicamente puri, eccettuati il saccarosio, il glucosio e il lattosio; eteri ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci nn. 29.39, 29.41 e 29.42:
	ex B. altri:
	— Sorbosio, suoi sali e suo esteri, metilglucosidi
38.19	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:
	R. Leganti per anime da fonderia preparati a base di resine sintetiche
	ex T. altri:
	— Prodotti derivanti dal cracking della sorbite

DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Tassi delle restituzioni in u.c./100 kg		
	dal 1°-1-70 al 31-1-70	dal 1°-2-70 al 28-2-70	dal 1°-3-70 al 31-3-70
Zucchero bianco	6,82	6,19	6,07
Zucchero greggio	3,75	3,03	2,90
Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio	zero	zero	zero
Melassi, anche decolorati	zero	zero	zero

TABELLA II

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
29.16	Acidi-alcoli, acidi-aldeidi, acidi-chetoni, acidi-fenoli e altri acidi a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:
	A. Acidi-alcoli:
	IV. Acido citrico, suoi sali e suoi esteri

DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Tassi delle restituzioni in u.c./100 kg		
	dal 1°-1-70 al 31-1-70	dal 1°-2-70 al 28-2-70	dal 1°-3-70 al 31-3-70
Zucchero bianco . . .	1,99	1,36	1,24
Zucchero greggio	zero	zero	zero
Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio	zero	zero	zero
Melassi, anche decolorati	zero	zero	zero

TABELLA III

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
29.15	Poliacidi, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:
	A. Poliacidi aciclici:
	ex V. altri:
	— acido itaconico, suoi sali e suoi esteri
29.16	Acidi-alcoli, acidi-aldeidi, acidi-chetoni, acidi-fenoli e altri acidi a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:
	A. Acidi-alcoli:
	I. Acido lattico, suoi sali e suoi esteri
29.44	Antibiotici:
	A. Penicilline

DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Tassi delle restituzioni in u.c./100 kg		
	dal 1°-1-70 al 31-1-70	dal 1°-2-70 al 28-2-70	dal 1°-3-70 al 31-3-70
Zucchero bianco	1,99	1,36	1,24
Zucchero greggio	zero	zero	zero
Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio	zero	zero	zero
Melassi, anche decolorati . . .	zero	zero	zero

TABELLA IV

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:
	B. Gomme da masticare del genere « chewing-gum »
	C. Preparazione detta « cioccolato bianco »
	D. non nominati
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
19.02	Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 % in peso
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione
21.06	Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:
	A. Lieviti naturali vivi:
	II. Lieviti di panificazione
ex 21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, contenenti zucchero
22.02	Limonate, acque gassose, aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07:
	ex A. non contenenti latte o materie grasse provenienti dal latte:
	— contenenti zucchero
	B. Altre
22.06	Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche
22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80 %; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette « estratti concentrati ») per la fabbricazione delle bevande:
	C. Bevande alcoliche:
	ex V. altre:
	— contenenti zucchero

DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Tassi delle restituzioni in u.c./100 kg		
	dal 1°-1-70 al 31-1-70	dal 1°-2-70 al 28-2-70	dal 1°-3-70 al 31-3-70
Zucchero bianco . . .	14,75	14,12	14,00
Zucchero greggio . .	11,05	10,33	10,20
Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio .	$14,75 \times \frac{S(1)}{100}$	$14,12 \times \frac{S(1)}{100}$	$14,00 \times \frac{S(1)}{100}$
Melassi, anche decolorati	zero	zero	zero

(1) S esprime il tenore, in peso, di saccarosio di 100 kg di sciroppo.

(12352)

Restituzioni applicabili dal 1° ottobre 1970 al 30 novembre 1970, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 1965/70 e n. 2199/70, ai prodotti di cui all'Allegato II al Regolamento C.E.E. n. 865/68 (settore prodotti trasformati a base di ortofrutticoli), esclusi i succhi ed i mosti d'uva della v.d. ex 20.07 aventi un tenore di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 % in peso, esportati verso Paesi terzi.

Importo di base per il calcolo delle restituzioni, in unità di conto (1 unità di conto = lire italiane 625) per 1 kg di zucchero (saccarosio), addizionato, della v.d. 17.01	
dal 1°-10-1970 al 31-10-1970	dal 1°-11-1970 al 30-11-970
0,1169	0,1151

(787)

Restituzioni applicabili dal 1° dicembre 1970 al 31 dicembre 1970, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 2410/70 e n. 2413/70, ai prodotti di cui all'allegato II al Regolamento C.E.E. n. 865/68 (settore prodotti trasformati a base di ortofrutticoli), esclusi i succhi ed i mosti d'uva della v.d. ex 20.07 aventi un tenore di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 % in peso, esportati verso Paesi terzi.

Importo di base per il calcolo delle restituzioni, in unità di conto (1 unità di conto = lire italiane 625) per 1 kg di:		
zucchero (saccarosio), addizionato, della v.d. 17.01	glucosio, addizionato, delle v.d. 17.02-B-I-a e 17.02-B-II-a	glucosio e sciroppo di glucosio, addizionati, delle v.d. 17.02-B-I-b e 17.02-B-II-b
0,1135	0,00294	0,00225

(1342)

Errata-corrige

Nella tabella dei prelievi applicabili dal 1° settembre 1971 al 30 settembre 1971 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti indicati nell'articolo 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del Regolamento comunitario n. 120/67 (settore cereali), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 1972 deve essere apportata la seguente rettifica:

pag. 137 numero di tariffa 11.01-A statistica 02 (farine di frumento o di frumento segalato), colonna 7ª, rigo 12°, leggere prelievo del 4/6-9-1971 « 27.625,00 » anzichè « 27.625,80 ».

(1824)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 13-PC »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Maggi Guido con sede in Piacenza, via XX Settembre n. 51, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 13-PC » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso in data 18 maggio 1956 e che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Piacenza.

(1820)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 214-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Franzina Domenico, con sede in Vicenza, via Alfieri n. 6, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 214-VI » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

(1854)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 199-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Farano Ludovico, con sede in Vicenza, via Soccorsetto n. 12, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 199-VI » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

(1855)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 66-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Picco Luciano, con sede in Vicenza, via S. Marco n. 17, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 66-VI » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

(1856)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Roccafranca, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Roccafranca, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 12 gennaio 1972, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Roccafranca, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Roccafranca (Brescia), in amministrazione straordinaria, il dott. Guido Astori è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(1728)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a due posti di preparatore di gabinetto in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei preparatori di gabinetto dell'Accademia navale.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135;

Visto l'art. 4 del nuovo statuto dell'Accademia navale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 412;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1970 (registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1970, integrato dal decreto ministeriale 20 ottobre 1971 (registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1971), con il quale è stato bandito un concorso per titoli ed esami a due posti di preparatore di gabinetto in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei preparatori di gabinetto dell'Accademia navale;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a due posti di preparatore di gabinetto in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei preparatori di gabinetto dell'Accademia navale, indetto con decreto ministeriale 3 novembre 1970 ed integrato con decreto ministeriale 20 ottobre 1971, citati nelle premesse, è così composta:

Presidente:

Marandino cap. di vasc. Massimiliano, comandante in 2ª dell'Accademia navale.

Membri:

Cozzani cap. di vasc. Antonio, direttore dei corsi allievi dell'Accademia navale;

Malatesta prof. Sante, titolare della cattedra di radiotecnica presso l'Accademia navale.

Segretario:

Fanigliulo Ferdinando, direttore di ragioneria di 2ª classe.

Art. 2.

All'anzidetta commissione esaminatrice è aggregato, quale membro aggiunto per l'esame di elettrotecnica, il prof. Guiraud Gustavo, titolare della cattedra di elettronica applicata presso l'Accademia navale.

Art. 3.

Ai componenti, al membro aggiunto ed al segretario della anzidetta commissione verrà corrisposto il trattamento economico di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888 ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 dicembre 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1972
Registro n. 3 Difesa, foglio n. 96

(1737)

Commissione esaminatrice del concorso a tre posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il decreto ministeriale 27 settembre 1971, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami a tre posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1971, registro n. 41 Difesa, foglio n. 220;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1971, con il quale viene rinviata la data delle prove scritte del concorso stesso, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1971, registro n. 44 Difesa, foglio n. 20;

Decreta:

Art. 1.

E' nominata la sottonotata commissione giudicatrice del concorso a tre posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione:

Presidente:

ten. gen. del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato in s.p.e. Capurso Aldo.

Membri:

magg. gen. del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato in s.p.e. Mayer Giuseppe, per gli esami di economia politica e scienza delle finanze;

col. del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato in s.p.e. Sisto Luigi, per la cultura generale e gli esami di elementi di diritto privato, costituzionale e amministrativo;

col. del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione in s.p.e. Porcelli Salvatore, per gli esami di amministrazione e contabilità generale dello Stato;

col. del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione in s.p.e. Gazzillo Giovanni, per gli esami di computisteria e di ragioneria.

Segretario:

col. del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato in s.p.e. Lala Giovanni.

Membro supplente:

magg. gen. del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato in SPAD Pesce Gaetano Delfino.

Art. 2.

Alla commissione di cui al precedente art. 1 sono aggregati i seguenti ufficiali, quali membri aggiunti particolarmente esperti della materia accanto a ciascuno di essi segnata:

magg. gen. del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato in SPAD Ferrari Germano, per gli esami facoltativi di lingue inglese e francese;

ten. col. del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato in P.A. Mussini Angelo, per gli esami facoltativi di lingua tedesca;

magg. del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione in P.A. Carducci Armando, per gli esami facoltativi di lingua spagnola.

Ai componenti la suddetta commissione saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 dicembre 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1972
Registro n. 1 Difesa, foglio n. 78

(1933)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Modifica al programma di esami e diario della prova scritta del concorso per titoli ed esami a mille posti di ufficiale di 3ª classe nel ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori di esercizio, riservato agli impiegati dei ruoli della carriera ausiliaria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale n. 2224 del 12 marzo 1970, pubblicato nel 2° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 20 dell'11 luglio 1970, parte seconda, con il quale è stato bandito, ai sensi dell'art. 3 della legge 28 gennaio 1970, n. 10, un concorso per titoli ed esami a mille posti di ufficiale di 3ª classe nel ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori di esercizio, riservato agli impiegati dei ruoli della carriera ausiliaria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visti i decreti ministeriali n. 2374 del 29 marzo 1971 e n. 30902 del 9 luglio 1971, concernenti la nomina della commissione esaminatrice del predetto concorso;

Visto il decreto ministeriale n. 117687 del 9 agosto 1971, pubblicato nel 3° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 26 dell'11 settembre 1971, parte seconda, con il quale sono stati fissati la sede e il diario delle prove scritte del concorso stesso;

Considerato che, giusta quanto disposto dall'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077, gli esami dei concorsi di ammissione alla carriera esecutiva debbono consistere in una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio;

Considerato che nel citato decreto ministeriale n. 2224 del 12 marzo 1970, sono, invece, previste due prove scritte, una prova orale ed una prova pratica e che, pertanto, occorre procedere alla rettifica di tale decreto onde uniformare dette norme a quelle stabilite nel ripetuto art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077;

Considerato, altresì, che per uniformare alle disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 le norme del bando di concorso, occorre integrare le norme stesse stabilendo il diario e la sede della prova scritta;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 8 del decreto ministeriale n. 2224 del 12 marzo 1970, citato in premesse, è modificato per quanto concerne le prove scritte, la prova orale e quella pratica, nel senso che l'esame consiste in una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio.

Art. 2.

In applicazione del precedente art. 1 il programma d'esame di cui all'allegato *A* al citato decreto ministeriale n. 2224 del 12 marzo 1970 è sostituito dal seguente:

PROVA SCRITTA

Composizione di cultura generale.

PROVA PRATICA

Dattilografia: copiatura con la macchina da scrivere, nel tempo stabilito dalla commissione esaminatrice, di un brano stampato o dattilografato.

COLLOQUIO

Il colloquio verterà sulle seguenti materie:

a) Aritmetica (Nomenclatura decimale - Prime operazioni - Divisibilità di numeri - Numeri primi - Massimo comune divisore e minimo comune multiplo - Frazioni ordinarie e decimali - Principali operazioni su di esse - Sistema metrico decimale - Numeri complessi - Rapporti e proporzioni - Media aritmetica - Regola di sconto - Equazioni di primo grado);

b) Elementi di geografia fisica e politica dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare, con speciale riguardo alle principali linee di comunicazioni interne dell'Italia;

c) Elementi dell'ordinamento amministrativo dello Stato italiano;

d) Nozioni sull'organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

e) Nozioni sull'ordinamento e sulla tenuta degli archivi;

f) Diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

Art. 3.

La prova scritta del concorso indicato nelle premesse avrà luogo il giorno 31 marzo 1972, con inizio alle ore 8, presso le seguenti sedi:

1. — *Torino*, per i candidati in servizio nella provincia di Torino;
2. — *Alessandria*, per i candidati in servizio nelle province di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Vercelli e Aosta;
3. — *Genova*, per i candidati in servizio nella provincia di Genova;
4. — *La Spezia*, per i candidati in servizio nelle province di La Spezia, Imperia e Savona;
5. — *Milano*, per i candidati in servizio nella provincia di Milano;
6. — *Como*, per i candidati in servizio nelle province di Como, Sondrio e Varese;
7. — *Brescia*, per i candidati in servizio nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova e Pavia;
8. — *Trento*, per i candidati in servizio nelle province di Trento e Bolzano;
9. — *Venezia*, per i candidati in servizio nelle province di Venezia, Belluno, Rovigo e Treviso;
10. — *Verona*, per i candidati in servizio nelle province di Verona, Padova e Vicenza;
11. — *Udine*, per i candidati in servizio nelle province di Udine, Gorizia, Pordenone e Trieste;
12. — *Bologna*, per i candidati in servizio nella provincia di Bologna;
13. — *Parma*, per i candidati in servizio nelle province di Parma, Ferrara, Forlì, Modena, Piacenza, Ravenna e Reggio Emilia;
14. — *Firenze*, per i candidati in servizio nella provincia di Firenze;
15. — *Livorno*, per i candidati in servizio nelle province di Livorno, Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena;
16. — *Ancona*, per i candidati in servizio nelle province di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro;
17. — *L'Aquila*, per i candidati in servizio nelle province di L'Aquila, Chieti, Pescara, Teramo, Rieti, Viterbo, Perugia e Terni;
18. — *Roma*, per i candidati in servizio nella provincia di Roma;
19. — *Caserta*, per i candidati in servizio nelle province di Caserta, Benevento, Latina, Frosinone, Campobasso e Isernia;
20. — *Napoli*, per i candidati in servizio nella provincia di Napoli;
21. — *Salerno*, per i candidati in servizio nelle province di Salerno, Avellino, Matera e Potenza;
22. — *Bari*, per i candidati in servizio nella provincia di Bari;
23. — *Taranto*, per i candidati in servizio nelle province di Taranto, Brindisi, Foggia e Lecce;
24. — *Catanzaro*, per i candidati in servizio nelle province di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria;
25. — *Palermo*, per i candidati in servizio nella provincia di Palermo;
26. — *Catania*, per i candidati in servizio nelle province di Catania, Enna e Messina;
27. — *Agrigento*, per i candidati in servizio nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Ragusa, Siracusa e Trapani;
28. — *Cagliari*, per i candidati in servizio nelle province di Cagliari, Nuoro e Sassari.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza ulteriore avviso, alle ore 8 del giorno sopra indicato presso le suddette sedi per sostenere la prova scritta.

Almeno dieci giorni prima di quello (31 marzo 1972) fissato per detta prova scritta, verrà affisso presso tutti gli uffici postali della Repubblica apposito avviso indicante il preciso indirizzo degli edifici in cui sarà effettuata la prova stessa, in modo che gli aspiranti al concorso possano prenderne visione diretta.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 20 gennaio 1972

Il Ministro: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1972
Registro n. 3 *Poste e telec., foglio n.* 1

(2297)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PISA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pisa

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4614 del 13 novembre 1970, relativo al bando di concorso per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in provincia di Pisa al 30 novembre 1969;
Visto il proprio decreto n. 3288 dei 19 ottobre 1971, relativo alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso predetto;
Visto il proprio decreto n. 3735 del 14 dicembre 1971, concernente l'ammissione delle candidate al concorso;
Visto il verbale di concorso, rimesso dalla commissione giudicatrice ed accertatane la regolarità;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle candidate risultate idonee nel concorso indicato in premessa:

1. Tomelini Laura . . . . punti 51,224
2. Neri Dina . . . . » 45,502

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, agli albi della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Pisa, addì 25 gennaio 1972

Il medico provinciale: MARCECA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 187, in data odierna, relativo all'approvazione della graduatoria di merito del concorso per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in provincia di Pisa al 30 novembre 1969;
Viste le preferenze espresse dalle candidate in ordine all'assegnazione delle condotte poste a concorso;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso indicato in premessa ed assegnate alla condotta ostetrica a fianco di ciascun nominativo assegnata:

1. Tomelini Laura: Castelfranco di Sotto, capoluogo;
2. Neri Dina: Chianni, condotta unica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Pisa, addì 25 gennaio 1972

Il medico provinciale: MARCECA

(1879)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MACERATA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Macerata

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 318 in data 9 febbraio 1971, con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Macerata al 30 novembre 1970;
Visti e riscontrati regolari gli atti della commissione giudicatrice;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 in data 23 ottobre 1963;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei dottori in medicina veterinaria che hanno conseguito l'idoneità nel concorso indicato in narrativa:

N.	Nominativo		Punti
1.	Misericordia Francesco	punti	81,830
2.	Pucci Giorgio Maria	»	79,977
3.	Tambella Gildo	»	77,421
4.	Taccari Giuseppe	»	73,552
5.	Picchi Giuseppe	»	73,464
6.	Pierucci Costantino	»	73,113
7.	Zampetti Giorgio	»	73,041
8.	Gualdesi Gaetano	»	72,993
9.	Capocasa Ottavio	»	71,557
10.	Dell'Aquila Alfredo	»	64,649
11.	Gattari Corrado	»	63,885
12.	Emiliozzi Mauro	»	63,746
13.	Taddei Venanzo	»	56,495
14.	La Rosa Fausto	»	55,500
15.	Mastrocola Luigi	»	54,444
16.	Parrino Massimo	»	52,000
17.	Milandri Gilberto	»	51,000
17.	Paterlini Artemio	»	51,000
18.	Minelli Francesco	»	50,000
18.	Pallotta Luigi	»	50,000
18.	Rosin Cesare	»	50,000
19.	Campanelli Secondo	»	47,000
19.	Strada Giovanni	»	47,000
19.	Graziosi Nazzareno	»	47,000
20.	Bartolucci Mario	»	45,000
21.	Bruschi Ferdinando	»	44,000
22.	Sampieri Giuseppe	»	42,465
23.	Spolito Giorgio	»	42,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura ed a quello dei comuni di Civitanova Marche, Fiastra, Acquacanina, Bolognola, Urbisaglia e Colmurano.

Macerata, addì 24 gennaio 1972

Il veterinario provinciale: TORREGIANI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 160 in data 24 gennaio 1972, con il quale è stata approvata la graduatoria dei dottori in medicina veterinaria i quali hanno conseguito l'idoneità nel concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Macerata al 30 novembre 1970;
Ritenuta la necessità di procedere alla dichiarazione dei vincitori del concorso predetto, secondo l'ordine della graduatoria di merito e delle preferenze indicate da ciascuno di essi;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti dottori in medicina veterinaria sono dichiarati vincitori del concorso per le condotte segnate accanto a ciascuno di essi:

1) Misericordia Francesco: Civitanova Marche, condotta unica;
2) Pucci Giorgio Maria: Urbisaglia-Colmurano, condotta consorziata;
3) Taccari Giuseppe: Fiastra-Acquacanina-Bolognola, condotta consorziata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura ed a quello dei comuni interessati.

Macerata, addì 24 gennaio 1972

Il veterinario provinciale: TORREGIANI

(1880)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 28 novembre 1971, n. 14.

Approvazione del conto consuntivo della provincia di Bolzano per l'esercizio finanziario 1970.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 14 *dicembre* 1971)

(365)

LEGGE PROVINCIALE 29 novembre 1971, n. 15.

Attribuzioni ed ordinamento della ripartizione V ed istituzione di un ruolo speciale della carriera direttiva per la programmazione ed il coordinamento territoriale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 54 *del* 28 *dicembre* 1971)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La ripartizione V di cui agli articoli 1 e 7 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, assume la denominazione « Programmazione economica, coordinamento territoriale ed edilizia economica popolare » e comprende i seguenti servizi ed uffici:

a) servizio della programmazione economica, studi e statistica;

b) servizio piano di coordinamento territoriale;

c) servizio urbanistica;

d) servizio tutela dell'ambiente;

e) ufficio giuridico-amministrativo;

f) ufficio edilizia economica e popolare.

Art. 2.

Il servizio della programmazione economica, studi e statistica esercita i compiti ad esso demandati dalla presente legge mediante i seguenti uffici:

1) segreteria della programmazione economica;

2) ufficio studi e statistica.

Art. 3.

Al servizio programmazione economica, studi e statistica cui è preposto il segretario della programmazione economica, sono attribuiti i seguenti compiti:

a) attendere alla preparazione dei documenti programmatici, nonchè all'elaborazione ed all'aggiornamento del piano di coordinamento territoriale;

b) vigilare sul coordinamento del programma di sviluppo provinciale con i piani economici nazionali;

c) attendere alla verifica dell'attuazione del programma;

d) impartire le direttive tecniche all'ufficio studi e statistica in ordine all'attività da svolgere ai sensi dell'art. 5.

Art. 4.

La segreteria della programmazione economica verifica la attuazione del programma, vigila sulla corrispondenza degli interventi regionali e provinciali al programma di sviluppo economico della provincia autonoma. A tal fine le ripartizioni dell'amministrazione provinciale comunicano al servizio programmazione economica gli schemi di provvedimenti amministrativi che comportano investimenti pubblici.

La segreteria comunica per iscritto entro dieci giorni dal ricevimento ai componenti la giunta provinciale eventuali osservazioni prima dell'adozione dei relativi provvedimenti.

Art. 5.

L'ufficio studi e statistica ha il compito di attendere a ricerche ed indagini concernenti la situazione economica e sociale della provincia, di predisporre gli elementi statistici per i documenti e le relazioni programmatiche, nonchè di provvedere alla raccolta ed all'aggiornamento sistematico dei dati statistici ed alla documentazione relativa ai fatti economici e sociali di interesse provinciale.

L'ufficio studi e statistica è al servizio di tutta l'Amministrazione; la sua attività deve essere impostata in modo da corrispondere tempestivamente alle esigenze di tutte le ripartizioni.

Art. 6.

Il servizio piano di coordinamento territoriale ha il compito di curare, in collaborazione con il servizio programmazione economica, studi e statistica, l'elaborazione, l'aggiornamento e l'osservanza del piano di coordinamento territoriale e dei piani settoriali a livello provinciale, di curare gli studi e l'elaborazione di norme tecniche e di modelli in materia urbanistica, nonchè di amministrare e di provvedere all'aggiornamento della relativa cartografia.

Art. 7.

Il servizio urbanistica esamina i piani comprensoriali, i piani regolatori, i programmi di fabbricazione, i regolamenti edilizi ed ogni altro strumento urbanistico.

Dalla ripartizione dipendono gli uffici comprensoriali di cui all'art. 43 del testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento urbanistico, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 giugno 1970, n. 20.

Art. 8.

Il servizio tutela dell'ambiente espleta i compiti ad esso demandati dalla presente legge mediante i seguenti uffici:

1) ufficio tutela del paesaggio;

2) ufficio tutela risorse naturali.

Art. 9.

L'ufficio tutela del paesaggio svolge le funzioni ad esso demandate dalla legge provinciale sulla tutela del paesaggio, e provvede ai servizi di segreteria della sezione tutela del paesaggio del comitato urbanistico provinciale e del collegio per la tutela del paesaggio.

Art. 10.

L'ufficio tutela risorse naturali tratta gli affari riguardanti le risorse ed il rifornimento idrico, lo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e l'osservanza delle norme contro l'inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, nonchè la protezione della flora e della fauna.

Art. 11.

L'ufficio giuridico-amministrativo svolge nelle materie urbanistica e tutela dell'ambiente le funzioni di vigilanza e controllo attribuite per legge alla Provincia autonoma ed attende all'attività amministrativa nelle stesse materie, in particolare alla consulenza ed al contenzioso.

Art. 12.

L'ufficio edilizia economica e popolare svolge le funzioni attribuite alla provincia autonoma dalle leggi statali e provinciali in materia di edilizia economica e popolare.

Art. 13.

E' istituito il ruolo speciale della carriera direttiva dei servizi della programmazione economica e del coordinamento territoriale di cui alle lettere *a*) fino ad *e*) dell'art. 1 della presente legge in conformità all'allegata tabella « F-*bis* » che segue la tabella « F » annessa alla legge provinciale 12 novembre 1964, n. 16.

Il personale di cui al precedente comma assume lo stato giuridico di cui alla legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto disposto dalla presente legge.

Art. 14.

La nomina a consigliere economico di terza classe ha luogo mediante pubblico concorso per titoli ed esami al quale possono partecipare i laureati in economia e commercio, in giurisprudenza, in scienze politiche, in scienze politiche sociali, in scienze

matematiche, in matematica e fisica, in scienze statistiche, in scienze agrarie e forestali, ed attuariali o titoli equipollenti, i quali siano in possesso di uno dei seguenti requisiti particolari:

a) liberi docenti;

b) professori ordinari degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, nonchè assistenti universitari ordinari, straordinari e volontari, i quali abbiano prestato almeno due anni di effettivo servizio alla data del bando di concorso;

c) iscritti ad albi professionali da almeno tre anni alla data del bando di concorso;

d) impiegati di prima categoria di aziende, istituti e di organismi internazionali forniti di laurea, i quali comprovino di aver svolto funzioni di studio, di indagine e di ricerca in discipline tecnico-economiche per almeno tre anni alla data del bando di concorso.

La nomina a consigliere urbanistico di terza classe ha luogo mediante pubblico concorso per titoli ed esami al quale possono partecipare i laureati in giurisprudenza in possesso del titolo di procuratore legale.

La nomina ad urbanista di terza classe ha luogo mediante pubblico concorso per titoli ed esami al quale possono partecipare i laureati in architettura ed in ingegneria nella specialità da definire nel bando di concorso. Possono partecipare al concorso anche i laureati in geografia, in agronomia, in scienze forestali, in scienze idrologiche o metereologiche, in scienze geologiche o biologiche che siano in possesso di uno dei requisiti particolari di cui al primo comma del presente articolo.

Il trattamento economico del personale del ruolo speciale di cui all'art. 13 è costituito da quello previsto dall'art. 91 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, nonchè da una indennità speciale di programmazione e pianificazione non pensionabile fissata nella misura del 40 per cento dello stipendio in godimento.

Con l'entrata in vigore della norma di cui al precedente comma è abrogata la legge provinciale 15 gennaio 1970, n. 2.

Art. 15.

Norme transitorie

Con l'entrata in vigore della presente legge sono nominati urbanisti di prima classe con decorrenza 1° luglio 1971 e con l'anzianità in atto o in mancanza con anzianità 1° luglio 1971 i funzionari della carriera direttiva preposti agli attuali uffici urbanistica e tutela del paesaggio e l'architetto di prima classe (grado IV-A) del ruolo speciale dei servizi tecnici attualmente addetto all'ufficio urbanistica. E' nominato urbanista di terza classe l'architetto (grado V-A) del ruolo speciale dei servizi tecnici attualmente addetto all'ufficio tutela del paesaggio.

E' nominato consigliere urbanistico di seconda classe con l'anzianità in atto il consigliere di prima classe del ruolo amministrativo in servizio presso la ripartizione V. Allo stesso spetta l'indennità di cui all'ultimo comma dell'art. 14 non appena dimostrerà di possedere i requisiti particolari previsti al primo o secondo comma del precedente art. 14.

Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge con deliberazione della giunta provinciale su proposta dell'Assessore competente possono essere nominati un consigliere economico di prima classe, un consigliere urbanistico di prima classe e quattro urbanisti di prima classe per chiamata di persone altamente qualificate esperte in discipline economiche o tecniche o giuridico-amministrative in possesso dei requisiti generali per l'accesso agli impieghi della Provincia, nonchè di quelli stabiliti dal precedente articolo per l'accesso ai posti previsti dall'allegato «*F-bis*» della presente legge, prescindendo dal limite superiore di età di cui all'art. 27 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6. Essi conseguiranno la stabilità dopo un anno di servizio di prova.

Entro lo stesso termine con deliberazione della Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore competente, possono essere nominati urbanisti di terza classe i laureati in ingegneria od architettura in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli uffici di urbanistica e tutela del paesaggio.

Art. 16.

Per sopperire alle esigenze dei servizi istituiti con la presente legge, il ruolo amministrativo di cui all'allegato «*A*» della legge provinciale 12 novembre 1964, n. 16, è aumentato di 5 unità nella carriera di concetto e di dodici unità nella carriera esecutiva. Il ruolo speciale dei servizi tecnici di cui allo allegato «*B*» della legge provinciale 12 novembre 1964, n. 16, è aumentato di undici unità nella carriera di concetto e di dodici unità nella carriera esecutiva.

Art. 17.

Al personale della carriera di concetto del ruolo speciale dei servizi tecnici, nonchè al personale della carriera di concetto attualmente addetto al servizio di programmazione e per quest'ultimo limitatamente alla durata dell'espletamento di tali funzioni, in servizio presso la ripartizione V viene corrisposto, con decorrenza dal 1° luglio 1971 un'indennità speciale non pensionabile il cui ammontare corrisponderà all'importo dell'indennità liquidata ai sensi dell'art. 7 della legge provinciale 27 agosto 1962, n. 8, integrato dall'art. 35 della legge provinciale 12 novembre 1964, n. 16, per lo stesso periodo di tempo al personale di pari qualifica e grado addetto all'Assessorato ai lavori pubblici.

Art. 18.

Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge previsto in lire dieci milioni per l'anno 1971 si provvede con gli stanziamenti iscritti ai capitoli 20, 180 e 450 del bilancio di previsione per l'esercizio 1971.

A decorrere dal 1° luglio 1971 il fondo istituito con legge provinciale 15 gennaio 1970, n. 2, iscritto al cap. 450 del bilancio provinciale 1971 assume la denominazione «Indennità speciale al personale della carriera di concetto del ruolo speciale dei servizi tecnici in servizio presso la ripartizione V.

La presente legge sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il Presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: BIANCO

ALLEGATO 1

Schema organizzativo della Ripartizione V

Capo ripartizione V:
Segreteria.
Ufficio giuridico amministrativo.

Servizio programmazione economica:
Segreteria della programmazione economica.
Ufficio studi e statistica.

Servizio piano di coordinamento territoriale.

Servizio urbanistica:
Uffici centrali.
Uffici comprensoriali.

Servizio tutela dell'ambiente:
Ufficio tutela del paesaggio.
Ufficio tutela risorse naturali.

Servizio edilizia popolare.

ALLEGATO «F-*bis*»

Ruolo speciale della carriera direttiva dei servizi della programmazione economica e del coordinamento territoriale.

Grado provinciale	Qualifica	Posti
II/A	Capo ripartizione	1
III/A	Consigliere economico di 1ª classe	2
	Consigliere urbanistico di 1ª classe	2
	Urbanista di 1ª classe	9
IV/A	Consigliere economico di 2ª classe	18 (*)
	Consigliere urbanistico di 2ª classe	
	Urbanista di 2ª classe	
V/A	Consigliere economico di 3ª classe	
	Consigliere urbanistico di 3ª classe	
	Urbanista di 3ª classe	

(*) Il totale dei posti è suddiviso in:
2 consiglieri economici;
2 consiglieri urbanisti;
14 urbanisti.

ALLEGATO 2

Dotazione di personale dei servizi della programmazione economica e del coordinamento territoriale

	Carriera direttiva	Carriera di concetto	Carriera esecutiva
Segreteria ed ufficio giuridico-amministrativo	Capo ripartizione 4 consiglieri urbanistici	1 segretario	2 stenodattilografi
Servizio programmazione economica	Segretario della programmazione economica		
Segreteria della programm. economica	2 consiglieri economici	2 segretari	3 stenodattilografi
Ufficio studi e statistica	1 consigliere economico	2 ragionieri	
Servizio piano di coordinamento territoriale	Urbanista capo servizio 2 urbanisti	1 geometra	3 disegnatori 2 stenodattilografi
Servizio urbanistica	Urbanista capo servizio Uffici centrali: 6 urbanisti	4 geometri	6 disegnatori 3 stenodattilografi
	Uffici comprensoriali: 6 urbanisti	5 geometri	5 applicati
Servizio tutela ambiente	Urbanista capo servizio	2 segretari	3 stenodattilografi
Ufficio tutela paesaggio	2 urbanisti	1 geometra	2 disegnatori
Ufficio tutela risorse naturali	3 urbanisti	2 geom. o dipl. tecnici	2 disegnatori
	4 consiglieri urbanistici 4 consiglieri economici	7 segretari/ragionieri 13 geom. o dipl. tecnici	18 stenodatt./applicati 13 disegnatori

(591)

LEGGE PROVINCIALE 26 dicembre 1971, n. **16**.

Modifiche alla legge provinciale 31 luglio 1970, n. 17, concernente l'assunzione di personale a contratto annuale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 2 *dell'*11 *gennaio* 1972)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 1 della legge provinciale 31 luglio 1970, n. 17, sono aggiunti i seguenti commi:

Il personale a contratto, assunto ai sensi del secondo comma del presente articolo per l'ufficio relazioni pubbliche ed iscritto nell'albo dei giornalisti — elenco professionisti od elenco pubblicisti — consegue il trattamento economico, assistenziale e previdenziale previsto dal contratto nazionale di lavoro della categoria. A tale fine esso è equiparato ai giornalisti dipendenti dalle agenzie di informazioni quotidiane.

In sede di prima applicazione della presente legge al personale di cui al precedente comma è riconosciuta agli effetti della concessione degli aumenti periodici previsti dal contratto collettivo un'anzianità aziendale decorrente dalla data di iscrizione nell'albo dei giornalisti. Agli effetti della corresponsione delle indennità di fine servizio previste dal contratto nazionale di lavoro della categoria, si tiene conto del servizio comunque prestato anche in qualità di incaricato presso l'amministrazione provinciale limitatamente al periodo in cui il personale in oggetto risulti anche iscritto all'albo dei giornalisti.

Art. 2.

Le norme di cui alla presente legge si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 1971.

Art. 3.

All'eventuale maggiore spesa per l'attuazione della presente legge, rispetto a quanto disposto con l'art. 2 della legge provinciale 31 luglio 1970, n. 17, prevista per l'esercizio finanziario corrente nella misura di lire 1.500.000, si fa fronte con prelevamento dell'importo necessario dal cap. 840 del bilancio di previsione per l'esercizio corrente « Fondo di riserva per le assegnazioni deficienti di bilancio ».

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il Presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo nella regione*: BIANCO

(1637)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.